



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI i contratti collettivi nazionali del comparto "Istruzione e ricerca" sottoscritti il 19 aprile 2018 e il 6 dicembre 2022;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che sopprime il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ed in particolare l'articolo 6, il quale:

- Al comma 1, individua *“le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023”*;
- Al comma 7, prevede che *“nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo”*;

VISTO il decreto di variazioni di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze n. 74454 del 10 ottobre 2023;

CONSIDERATO che le sopraindicate risorse sono state stanziare sul capitolo n. 1793 dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

RITENUTO di assegnare contributi al personale in proporzione ai danni patiti a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VALUTATO di garantire una quota maggiore di assegnazione al personale appartenente ai profili professionali cui è correlata una minore retribuzione;

RITENUTO di assegnare contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle istituzioni in proporzione ai danni patiti a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Le istituzioni individuate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (nel seguito Legge), sono le seguenti:

- a. Accademia di belle arti di Bologna;
- b. Accademia di belle arti di Ravenna;
- c. Accademia di belle arti di Urbino;
- d. Conservatorio di musica di Bologna;
- e. Conservatorio di musica di Cesena;
- f. Conservatorio di musica di Ferrara;
- g. Conservatorio di musica di Modena;
- h. Conservatorio di musica di Pesaro;
- i. Conservatorio di musica di Ravenna;
- j. Conservatorio di musica di Reggio Emilia;
- k. Conservatorio di musica di Rimini;
- l. ISIA di Faenza;
- m. ISIA di Urbino.

2. Il personale individuato ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, è il personale docente e tecnico-amministrativo in servizio nell'anno accademico 2022/2023 presso le Istituzioni di cui al comma 1 con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato, ivi compresi contratti flessibili e di somministrazione di lavoro comunque denominati purché di durata non inferiore a un mese di servizio o a 30 ore di docenza, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1 della Legge.

3. Per le finalità di cui al presente decreto si considerano "in servizio" anche coloro che, nell'anno accademico 2022/2023, risultino assenti in applicazione di disposizioni di legge o contrattuali, ivi compreso chi fosse temporaneamente utilizzato presso altra istituzione, nonché coloro che siano in servizio in forza di utilizzazioni, comandi o distacchi da altri enti o istituzioni.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. Gli immobili individuati ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 7, della Legge sono quelli presso i quali sono svolte le attività istituzionali delle Istituzioni di cui al comma 1, di proprietà o concessi in uso gratuito per almeno 19 anni, in relazione ai quali è stato adottato un provvedimento dell'autorità pubblica a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023 che ne ha vietato o limitato la fruibilità.

Articolo 2
(Riparto delle risorse)

1. Le risorse previste dall'articolo 6, comma 7, della Legge, pari a 3,5 milioni di euro, sono destinate:

a) per 1,75 milioni di euro al personale di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base dei criteri e modalità indicate dall'articolo 3;

b) per 1,75 milioni di euro agli immobili di cui all'art. 1, comma 2, sulla base dei criteri e delle modalità indicate dall'articolo 4.

2. Qualora l'entità degli interventi per le finalità di ciascuna delle lettere a) e b) non esaurisca la disponibilità delle risorse agli stessi destinata, le risorse in eccesso incrementano le disponibilità delle risorse destinata alla lettera per la quale vi è carenza di risorse.

Articolo 3
(Criteri di assegnazione per il personale delle Istituzioni)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono assegnate al personale di cui all'articolo 1, comma 2, che ne faccia istanza e che sia in possesso della documentazione di cui all'allegato 1, attestante danni alle persone, alle cose e/o agli immobili patiti a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

2. La documentazione relativa a beni mobili registrati può riguardare esclusivamente beni intestati al personale richiedente o di cui risulti l'uso o il contratto di noleggio o leasing comunque denominato.

3. La documentazione relativa a beni immobili, ivi comprese le parti comuni di condomini, può riguardare beni immobili intestati al personale richiedente o intestati a terzi purché il personale richiedente vi risulti residente o domiciliato.

4. L'istanza presentata dal personale contiene la dichiarazione che non vengono ricevuti fondi da altri soggetti a copertura dei medesimi danni, salvo vengano ricevuti fondi a copertura della quota di danni non coperta dalle risorse di cui al presente decreto.

5. Il costo della perizia di cui all'allegato 1 può essere compreso nell'istanza di cui al comma 1.

6. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, acquisiscono le istanze e la documentazione da parte del personale in servizio, previo avviso pubblico e informativa diffusa a tutto il personale, alle





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative, effettuando verifiche in merito alla correttezza della documentazione ed effettuando altresì verifiche a campione in ordine ai fatti oggetto di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e all'impegno di cui al comma 4.

7. Le istituzioni trasmettono alla competente Direzione Generale del Ministero dell'università e della ricerca, con modalità che saranno dalla stessa indicate, gli importi oggetto delle istanze, al netto delle richieste ritenute in tutto o in parte inammissibili. I dati sono trasmessi in forma aggregata, suddivisi per profilo professionale.

8. Con uno o più decreti della competente Direzione Generale del Ministero dell'università e della ricerca vengono assegnate le risorse di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), sulla base dei seguenti criteri:

a) laddove l'ammontare delle istanze sia pari o inferiore alle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), eventualmente incrementate ai sensi dell'articolo 2, comma 3: copertura del 100% dei danni documentati in sede di istanza;

b) laddove l'ammontare delle istanze sia superiore alle risorse di cui all'articolo 2 all'articolo 2, comma 1 lettera a), eventualmente incrementate ai sensi dell'articolo 2, comma 3: copertura proporzionale al rapporto tra risorse disponibili e ammontare delle istanze, garantendo al personale appartenente ai profili di coadiutore (area I) e assistente (area II) una quota non inferiore all'80% dei danni documentati in sede di istanza, purché le risorse residue siano sufficienti a coprire almeno il 40% dei danni documentati in sede di istanza da parte del personale appartenente agli altri profili.

9. L'assegnazione avviene per il tramite delle Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, e le erogano al personale entro trenta giorni dall'incasso.

10. Laddove l'eventuale incremento delle risorse ai sensi dell'articolo 2, comma 2, avvenga in data successiva all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le risorse ulteriori vengono assegnate ai sensi del precedente comma 8.

Articolo 4

(Criteri di assegnazione per gli immobili delle Istituzioni)

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), sono assegnate alle Istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, per il ripristino funzionale logistico e strumentale degli immobili di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Per ripristino funzionale logistico e strumentale si intendono, le opere provvisorie necessarie a consentire il ripristino dell'utilizzo dell'immobile, le opere di manutenzione straordinaria (compresa, la ristrutturazione, demolizione e ricostruzione) delle parti dell'immobile danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali, le spese per la riparazione o l'acquisto delle strumentazioni danneggiate dai medesimi eventi alluvionali, anche in noleggio o leasing, presenti nell'immobile.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Le Istituzioni interessate devono presentare apposita istanza, sottoscritta dal Presidente, alla competente Direzione generale del Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della stessa della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, allegando la documentazione di cui all'allegato 2 del presente decreto.
4. Ove l'entità delle risorse richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, anche a seguito dell'eventuale rimodulazione di cui all'art. 2, comma 2, si provvederà alla assegnazione delle risorse disponibili in modo proporzionale all'entità delle medesime richieste.
5. Attesa l'esigenza di assicurare celermente alle Istituzioni beneficiarie le risorse necessarie per il ripristino delle proprie attività istituzionali, le risorse di cui al comma 4 sono erogate alle Istituzioni contestualmente alla loro assegnazione. Le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano annualmente al Ministero dell'Università e della Ricerca l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Gli interventi sono realizzati, fatti salvi sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili, entro un triennio dalla erogazione delle risorse.

Articolo 5
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede mediante utilizzo dello stanziamento previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca (capitolo 1793).
2. Le somme erogate che non sono utilizzate dalle Istituzioni beneficiarie devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di Controllo, ai sensi della normativa vigente.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca
Sen. Anna Maria Bernini

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Giancarlo Giorgetti





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Allegato 1

Documentazione da allegare all'istanza (articolo 3):

- A. Documentazione che attesti il titolo di proprietà o possesso del bene immobile o mobile registrato;
- B. Dichiarazione di rinuncia alla richiesta di erogazioni relative al medesimo bene da parte di proprietari e/o comproprietari diversi dal richiedente, salvo per importi non coperti dal contributo assegnato;
- C. Nel caso di parti comuni di condomini, dichiarazione dell'amministratore di condominio che quantifichi la quota a carico del richiedente;
- D. Dichiarazione che non sono stati ricevuti indennizzi, che non sono state effettuate richieste di indennizzo e rinuncia a richiedere indennizzi relativamente ai medesimi danni oggetto dell'istanza, salvo per importi non coperti dal contributo assegnato;
- E. Perizia attestante i danni patiti e la correlazione diretta degli stessi con gli eventi alluvionali di cui al D.L. 61/2023;
- F. Impegno a presentare, entro 12 mesi dall'erogazione del contributo, i giustificativi di spesa relativi al contributo percepito, attinenti ai danni patiti oggetto dell'istanza, nonché a restituire la quota di contributo eventualmente non spesa, salvo possibilità di prorogare la scadenza in caso di comprovati e documentati motivi.





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Allegato 2

Documentazione da allegare all'istanza (articolo 4):

- A. Documentazione che attesti il titolo di proprietà dell'immobile o l'uso gratuito dello stesso di durata almeno diciannovennale;
- B. Provvedimento dell'autorità pubblica che ha disposto il divieto o la limitazione di utilizzo dell'immobile in conseguenza degli eventi alluvionali a partire dal primo maggio 2023 e in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
- C. Perizia sottoscritta da un professionista abilitato attestante i danni patiti dall'immobile e dai beni strumentali nello stesso presenti in connessione con gli eventi alluvionali;
- D. Quadro economico progettuale sottoscritto da un professionista abilitato delle opere anche di natura provvisoria necessarie al ripristino dell'immobile in connessione ai danni di cui al punto 3;
- E. Codice unico di progetto (CUP);
- F. Attestazione del Presidente corredata, da verifica dei revisori dei conti, delle eventuali obbligazioni già contratte e delle spese effettuate, in connessione ai danni di cui al punto 3.
- G. Attestazione del Presidente che non sono stati ricevuti indennizzi, che non sono state effettuate richieste di indennizzo e rinuncia a richiedere indennizzi relativamente ai medesimi danni oggetto dell'istanza, salvo per importi non coperti dal contributo assegnato.

